

PROVE INTEGRATIVE PER REVISORE LEGALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs 28 giugno 2005, n. 139
D.M. 25 giugno 2012, n. 146
D.M. 19 gennaio 2016, n. 63, art. 11

REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di ammissione alle prove integrative coloro che intendono abilitarsi nella medesima sessione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e coloro che hanno già conseguito una o entrambe le abilitazioni.

In caso di contestuale richiesta di ammissione agli esami di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di richiesta a sostenere gli esami integrativi, questi ultimi saranno espletati unicamente dai candidati che abbiano superato i suddetti esami di Stato. La sede di svolgimento degli esami e delle prove integrative deve essere la medesima, tenendo presente che la domanda potrà essere presentata in una soltanto tra le sedi previste dall'Ordinanza Ministeriale.

La domanda dovrà contenere una dichiarazione di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di Revisore Legale di cui al decreto ministeriale 25 giugno 2012, n. 146; pertanto non è prevista la possibilità di ammissione alle prove con riserva di presentazione del compiuto tirocinio. Il tirocinio deve essere completato al massimo entro la data di inizio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che lo completeranno prima dell'inizio delle prove.

PROVE D'ESAME

Secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.M. 19/01/2016, n. 63 le prove d'esame consistono:

- in una **prova scritta** (comprendente un quesito pratico);
- in una **prova orale**.

Le materie oggetto delle prove sono:

- Gestione del rischio e controllo interno
- Principi di revisione nazionali ed internazionali
- Disciplina della revisione legale
- Deontologia professionale ed indipendenza
- Tecnica professionale della revisione

Al termine delle prove non è prevista l'attribuzione di un punteggio, pertanto, il giudizio sull'esito delle prove stesse potrà essere espresso solo in senso positivo o negativo.